



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce, con proprio decreto, misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), destinando a tali interventi l'importo di euro 225 milioni, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, adottato in attuazione del predetto articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 (nel seguito: decreto 3 gennaio 2017), che disciplina l'assegnazione in gestione ai Confidi, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, di contributi per la costituzione di fondi rischi, da utilizzare per la concessione di garanzie agevolate alle piccole e medie imprese;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 1, del decreto 3 gennaio 2017, che disciplina la fattispecie in cui un Confidi presso il quale è istituito un fondo rischi effettui di operazioni di fusione con altro Confidi, stabilendo, in tale caso, che il predetto fondo rischi è trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie, in capo al confidi nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti per l'inquadramento in almeno una delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto per l'accesso al contributo;

VISTO l'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nel modificare il comma 54 dell'articolo 1 della predetta legge 147/2013:

- prevede che il Ministro dello sviluppo economico accerta, entro il 30 giugno 2019, la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione di 225 milioni, prevista al secondo periodo del medesimo comma 54;

- dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse residue ai Confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di nuove garanzie alle piccole e medie imprese;



VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, che accerta l'ammontare delle risorse residue ai sensi del predetto articolo 1, comma 221, della legge n. 145 del 2018;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021 (nel seguito: decreto 7 aprile 2021), che definisce i criteri, i limiti e le modalità di assegnazione ai Confidi del contributo in gestione, a valere sulle risorse residue accertate con il predetto decreto 28 giugno 2019, finalizzato alla costituzione di fondi rischi da utilizzare per la concessione di garanzie a piccole e medie imprese e professionisti;

Considerato che il decreto 7 aprile 2021 introduce specifiche disposizioni volte a disciplinare gli effetti delle operazioni di fusione tra Confidi assegnatari del contributo a fondo rischi;

Visto, in particolare, l'articolo 14 del decreto 7 aprile 2021 che prevede:

- al comma 3, che, nel caso in cui un Confidi presso il cui è istituito un fondo rischi pone in essere operazioni di fusione con un altro Confidi, il predetto fondo rischi è trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie, in capo al confidi incorporante o nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti dal decreto stesso per l'accesso al contributo;
- al comma 5, che, qualora, in conseguenza del verificarsi delle fattispecie di cui al comma 3, un Confidi risulti destinatario di più contributi, questi ultimi dovranno confluire in un unico e indistinto fondo rischi;
- al comma 6, che, nella fattispecie di cui al precedente comma 5, il termine finale di operatività previsto dall'articolo 11, comma 1 del decreto stesso del fondo rischi unico così costituito è il 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione del contributo pubblico più recente;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (nel seguito: Ministero), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2023 (nel seguito: decreto 9 dicembre 2022), che definisce, in attuazione dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, i criteri, i limiti e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati da parte dei Confidi a valere sui fondi rischi costituiti con i contributi assegnati in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 147/2023;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 27 giugno 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2024, adottato in attuazione dell'articolo 11 del decreto 3 gennaio 2017, dell'articolo 13 del decreto 7 aprile 2021 e dall'articolo 4 del decreto 9 dicembre 2022, che definisce le modalità di monitoraggio e controllo da parte del Ministero sulla gestione dei fondi rischi da parte dei Confidi;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'uniformità della disciplina in materia di operazioni di fusione poste in essere dai Confidi assegnatari di contributi in attuazione dall'articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, estendere l'applicazione della sopra descritta disciplina prevista dall'articolo 14, commi 5 e 6, del decreto 7 aprile 2021 alle fattispecie analoghe previste dal predetto articolo 12, comma 1, del decreto 3 gennaio 2017;



Considerato, infatti, che l'articolo 12, comma 1, del decreto 3 gennaio 2017 non prevede una disciplina specifica per i casi in cui un Confidi, in conseguenza di un'operazione di fusione, risulti assegnatario di più contributi;

Ritenuto opportuno, inoltre, procedere a fornire le indicazioni operative necessarie connesse alle fattispecie di operazioni di fusione;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero - Dipartimento per le politiche per le imprese - avvenuta con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

EMANA LA PRESENTE

CIRCOLARE

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- b) “*Confidi*”: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- c) “*Confidi vigilati*”: i *confidi* iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB;
- d) “*Confidi minori*”: i *confidi* iscritti nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del TUB;
- e) “*decreto 3 gennaio 2017*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, citato in premessa;
- f) “*decreto 9 dicembre 2022*” il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 dicembre 2022, citato in premessa;
- g) “*decreto 27 giugno 2024*”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 27 giugno 2024, citato in premessa;
- h) “*contributo*”: il contributo assegnato in gestione ai *confidi* ai sensi del *decreto 3 gennaio 2017*;
- i) “*decreto di concessione*”: il provvedimento con il quale il *Ministero* ha concesso al *confidi* il *contributo*;
- j) “*fondo rischi*”: il fondo rischi costituito con il *contributo*;



- k) “*operazione di fusione*”: la fusione societaria ai sensi dell’articolo 2501 e seguenti del codice civile, che può avvenire attraverso la costituzione di una nuova società o l’incorporazione di una o più società esistenti in una società preesistente;
- l) “*data di efficacia della fusione*”: la data a decorrere dalla quale l’*operazione di fusione* produce i suoi effetti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2504-bis, comma 2 del codice civile;
- m) “*relazione di monitoraggio*”: la relazione di cui all’articolo 11 del *decreto 3 gennaio 2017* e all’articolo 4 del *decreto 9 dicembre 2022*, che i *confidi* sono tenuti a trasmettere annualmente al *Ministero* secondo i contenuti e le modalità stabilite dal *decreto 27 giugno 2024*;

2. Oggetto della circolare

2.1 La presente circolare fornisce un quadro di riferimento interpretativo uniforme in relazione alle *operazioni di fusione* previste dall’articolo 12, comma 1, del *decreto 3 gennaio 2017*, al fine di definire le conseguenti modalità di gestione del *fondo rischi*.

3. Operazioni di fusione

3.1 In attuazione dell’articolo 12, comma 1 del *decreto 3 gennaio 2017*, nel caso in cui un *confidi* presso il quale è istituito un *fondo rischi* ponga in essere, prima della scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 6, dello stesso decreto, ovvero del completo esaurimento del medesimo *fondo rischi*, un’*operazione di fusione* con altro *confidi*, il predetto *fondo rischi* è trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie, in capo al *confidi* incorporante o nascente dalla fusione, a condizione che quest’ultimo presenti i requisiti previsti per la concessione del *contributo*.

3.2 Qualora, in conseguenza del verificarsi di un’*operazione di fusione*, un *confidi* risulti assegnatario di più *contributi*, questi ultimi confluiranno, a decorrere dalla data di *efficacia della fusione*, in un unico e indistinto *fondo rischi*.

3.3 I *confidi* gestori del *fondo rischi* comunicano al *Ministero* le *operazioni di fusione* di cui al precedente punto 3.1, entro 30 giorni dalla data del loro perfezionamento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, del *decreto 3 gennaio 2017*.

3.4 A seguito della comunicazione di cui al punto 3.3, il *Ministero* effettua le verifiche in ordine al possesso da parte del *confidi* gestore incorporante o nascente dalla fusione dei requisiti previsti dal *decreto 3 gennaio 2017* e, in caso di esito negativo, adotta i conseguenti provvedimenti di revoca della gestione del *contributo*.

4. Modificazioni degli obblighi previsti dal decreto di concessione e chiarimenti operativi

4.1 Nelle fattispecie di cui al punto 3.2, il termine finale di operatività previsto dall’articolo 2, comma 6, del *decreto 3 gennaio 2017* applicabile al *fondo rischi* unico è fissato al 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione del *contributo* più recente.

4.2 Nella fattispecie di cui al punto 3.2, a decorrere dalla *data di efficacia della fusione*, il *confidi* incorporante o nascente dalla fusione, è tenuto ad adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti dall’articolo 11 del *decreto 3 gennaio 2017* e dal *decreto 26 giugno 2024* in relazione al *fondo rischi* unico costituito per effetto dell’*operazione di fusione*.



4.3 Nei casi in cui, a seguito di un'*operazione di fusione*, la gestione di un *contributo* originariamente assegnato a un *confidi minore*, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del *decreto 3 gennaio 2017*, sia trasferita a un *confidi vigilato*, a decorrere dalla *data di efficacia della fusione*, all'attività di gestione del *fondo rischi* saranno applicabili esclusivamente le cause di revoca e gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), e) e g) e comma 2, lettere a) e b), del *decreto 3 gennaio 2017*. Inoltre, nella compilazione della *relazione di monitoraggio* il *confidi vigilato* dovrà fare riferimento alle sole previsioni riferibili ai *confidi vigilati* di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del *decreto 3 gennaio 2017*.

4.4 Nei casi di cui al punto 4.3, il *confidi vigilato* potrà utilizzare il *fondo rischi* anche ai sensi del *decreto 9 dicembre 2022*, secondo le norme ivi previste per i *confidi vigilati*.

4.5 Per quanto non diversamente disposto dalla presente circolare, restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa di cui al *decreto 3 gennaio 2017* e dal *decreto di concessione*, nonché le specifiche disposizioni di legge applicabili alla gestione del *fondo rischi*.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)

Siglato – il Dirigente della divisione V/U.O.2 - Antonio Cuoco

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.